



arta abruzzo

agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Direzione Centrale – Area Amministrativa

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2016	1486

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINA DIRIGENZIALE

X	ORIGINALE
	COPIA

CIG: ZDF1C84099

NUMERO 1486 DEL REGISTRO

DATA DI ADOZIONE

23/12/2016

OGGETTO: VMware vSphere Essentials Kit. Presa atto rifiuto Ordinativo. Indizione procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a del Dlgs 50/2016. Oda sul MEPA nel Bando " ICT2009".

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE con richiesta del la UO Coordinamento e Gestione Sistemi Informatici della Sezione Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica acquisita al ns. prot.15622 del 22.11.2016 (allegata), è stato richiesto di provvedere all'acquisto di un sistema di virtualizzazione delle macchine software identificato con il prodotto VMware vSpherer 6;

CHE nella stessa nota sopra richiamata con cui si precisano le ragioni della richiesta del bene in funzione " del nuovo LIMS e del nuovo sistema di gestione documentale/protocollo informatico".

RAVVISATO in merito che, da una verifica eseguita sulla apposita piattaforma telematica, il prodotto non risulta allo stato presente in alcuna convenzione Consip Spa, come da stampa allegata;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che "Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di



convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

VISTO l'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in base al quale per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali;

VISTA la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all'art. 4 lett. D), che la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori e tra questi ricomprende anche il Mepa;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, con il quale il dlgs. n. 163/2006 e tutte le modifiche successive nello stesso inserite dal 2006 ad oggi viene abrogato immediatamente dal giorno stesso della pubblicazione del d.lgs. n. 50/2016 sulla Gazzetta Ufficiale;

VISTO l'art.36 “Contratti sotto soglia”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”* (comma 1), specificando che *“...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...”* (comma 2) *“...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato...”* (lett a));

VISTO l'art. 328, comma 4, D.P.R. 5-10-2010 n. 207, il quale stabilisce che *«Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:*
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.
Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del codice»;

VISTO che, pur essendo stata abrogata dall'art.217 lettera u) (*“Abrogazioni”*) del D.Lgs.50/2016 la Parte IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dall'articolo 271 all'articolo 342, compreso quindi l'art.328 succitato, tuttavia l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*, consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di *“procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...”*;

CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016 ma, ai sensi del comma 1 dell'art. 37 sopracitato, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37 commi 2 e 3.



CHE il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del Dlgs 50/2016;

TENUTO CONTO che, anche trattandosi di acquisti al di sotto dei 1.000 euro, è obbligatorio utilizzare il Mepa in quanto trattasi di acquisti informatici,

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

VISTO il Bando "ICT2009" sul MePa;

CONSIDERATO che, in base alle Linee Guida dell'Anac n. 4 definitive adottate con delibera n.1097 del 26.10.2016, il RUP, al fine di garantire la massima trasparenza ed nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016, ha condotto una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato;

CHE i risultati dell'istruttoria condotta dal RUP sono riportati nella nota prot. 16524/2016 (allegata) da cui si evince che:

-attraverso una ricerca sul Mepa sono state individuate diverse aziende fornitrici di VMware vSphere Essential kit come descritto dal Responsabile UO Coordinamento e Gestione Sistemi Informatici

- da approfondimenti svolti è stata segnalata l'offerta della ditta ITS di Volpato Luca & C Spa che consegna il bene in tutta Italia in soli 7 giorni, a fronte della migliore offerta economica pari a € 408,67;

VISTA la valutazione positiva espressa dal RUP su fornitore;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, con determina n. 1443/2016 si è proceduto all'affidamento diretto, a seguito dell'indagine esplorativa condotta dal RUP, all'interno del mercato elettronico nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 mediante Oda con un unico fornitore, alla ditta ITS di Volpato & C, abilitata al Bando del Mepa "ICT 2009" selezionata dal RUP tramite l'elenco aperto degli operatori economici costituito dal Mepa, vista la sentenza n.03954/2015 del Consiglio di Stato, che definisce il suddetto elenco quale elenco gestito da Consip costituito a seguito di bando di abilitazione;

DATO ATTO che la ditta ITS ha rifiutato la fornitura con comunicazione inviata tramite sistema Acquisti in Rete (allegata al presente) a causa del mancato rispetto dell'importo minimo di ordinativo, come da prospetto allegato;

CHE con nota prot. 17065/2016 (allegata) il RUP ha dato atto del mancato riscontro dell'altra ditta selezionata in base al prezzo offerto sul Mepa ed ha segnalato la ditta Quasartek che propone la stessa licenza al costo di € 451,29;

CHE la ditta Quasartek con nota prot. 17128/2016 (allegata) ha rifiutato la proposta contrattuale per le motivazioni riportate nella nota stessa;



DATO ATTO che il Rup ha contattato telefonicamente un'altra ditta tramite elenco del Mepa, Edesia srl, che può fornire licenza VMware vSphere 6 Essentials Kit al prezzo di € 465,93, come da scheda allegata;

CHE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato nel senso che la stazione appaltante deve procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'affidamento diretto, a seguito dell'indagine esplorativa condotta dal RUP, all'interno del mercato elettronico nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett: a) del D.Lgs.50/2016 mediante Oda con un unico fornitore, alla ditta Edesia Srl, abilitata al Bando del Mepa "ICT 2009" selezionata dal Rup tramite l'elenco aperto degli operatori economici costituito dal Mepa, vista la sentenza n.03954/2015 del Consiglio di Stato, che definisce il suddetto elenco quale elenco gestito da Consip costituito a seguito di bando di abilitazione;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016 che può essere considerata facoltativa negli acquisti sottosoglia (vedi Linee Guida Anac per affidamenti sottosoglia);

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016 che può essere considerata facoltativa negli acquisti sottosoglia (vedi Linee Guida Anac per affidamenti sottosoglia);

CHE sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, il dr Gianfranco Attili;

DATO ATTO che con delibera D.G. n.127 del 17/12/2015 è stato adottato il Bilancio di previsione 2016-2018 di A.R.T.A. Abruzzo e che la delibera del D.G. n.33 del 18/04/2016 ha disposto la prima variazione al Bilancio di previsione 2016 A.R.T.A. Abruzzo.

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo non ha ancora approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione ed essendo l'Arta in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTO che con delibera D.G. n.83 del 29/11/2016 è stata disposta la terza variazione ed assestamento generale al Bilancio di previsione 2016 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente come specificato ai fini del funzionamento dei server e del sistema di gestione documentale;

RITENUTO di impegnare la somma pari a € 570,00 Iva inclusa sull'impegno 2015/1/1373/6 del capitolo 09.02.2.02.619.0 del bilancio finanziario 2016 che presenta sufficiente capienza;



DETERMINA

1. **Di prendere atto** del rifiuto espresso dalla ditta precedentemente individuata come affidataria con determina n. 1443/2016.
2. **di prendere atto** dei risultati dell'istruttoria condotta dal RUP.
3. **di procedere** all'affidamento diretto di una licenza VMware vSphere Essential Kit, a seguito dell'indagine esplorativa condotta dal RUP, all'interno del mercato elettronico nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, mediante Oda con un unico fornitore, alla ditta Edesia srl, abilitata al Bando del Mepa "ICT 2009" selezionata dal Rup tramite l'elenco aperto degli operatori economici costituito dal Mepa
4. **di quantificare** il valore dell'appalto in € 570,00 iva inclusa.
5. **di stabilire** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;
di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, il dr. Gianfranco Attili.
- 5) **di impegnare** la somma pari a € 570,00 Iva inclusa sull'impegno 2015/1/1373/6 del capitolo capitolo 09.02.2.02.619. del bilancio finanziario 2016 che presenta sufficiente capienza ;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista


Il Direttore dell'Area Amministrativa
Dr. Alfredo Moroni



L'Estensore



Visto Il Responsabile U.O. (D.ssa Francesca Fusco)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AL
CAPITOLO 09.02.2.02.619.0

Impegno contabile registrato al n. 2015/1/1373/6 .

U.O. Attività Finanziarie ed Economiche

Dr. Salvatore Gizzi

